

D.L. 34/2020 - "Rilancio"

TITOLO I SALUTE E SICUREZZA

Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)

Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, alle Regioni e Province autonome è:

- richiesto di adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale (da recepire nei programmi operativi di cui all'art. 18, comma 1, del D.L. 18/2020) nonché di organizzare le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali;

- è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020 per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento contagiati (fermo restando quanto previsto dall'art. 6, co. 7, del D.L. 18/2020).

Alle Aziende sanitarie e agli enti del SSN è:

- richiesto di implementare, tramite i distretti, le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture di cui al punto precedente, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020;

- è consentito utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti.

Art. 4 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Limitatamente al periodo emergenziale, si attribuisce alle Regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e alle Province autonome la facoltà di riconoscere alle strutture (pubbliche e private accreditate) inserite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, co. 1, lett. b), del D.L. 18/2020, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID.

Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario corrispondente sarà stanno stabilite con Decreto del Ministro della Salute.

Nelle more dell'adozione del Decreto ministeriale, le Regioni e le Province autonome potranno riconoscere alle strutture private accreditate





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>destinatario di apposito budget per l'anno 2020 e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90% del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2020.</u></p> <p><u>Si dispone, conseguentemente, l'abrogazione dell'art. 32 del D.L. 23/2020.</u></p>
Art. 9 (Proroga piani terapeutici)	<p>Si dispone <u>la proroga di 90 giorni dei piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza</u> che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.</p> <p>Alle Regioni è richiesto di adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.</p>
Art. 10 (Modifiche al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)	<p>Si modifica, in particolare, la lettera d-bis), comma 1, art. 16 della Legge 166/2016 (Legge anti sprechi) introdotta dall'art. 71-bis del D.L. 18/2020, nel seguente modo:</p> <p><i>“d-bis) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;”</i></p>
Art. 16 (Misure straordinarie di accoglienza)	<p>Si estende, <u>fino a 6 mesi successivi alla data del 31 luglio 2020</u>, la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (art. 1-sexies, D.L. 416/1989).</p>

TITOLO II	
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	
Capo I	
Misure di sostegno	
Art. 24 (Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)	<p>Si prevede <u>l'esonero dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 (fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta) e dal versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 il cui importo è escluso dal calcolo dell'importo da versare a saldo.</u></p> <p>L'esonero si applica esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.</p>
Art. 25 (Contributo a fondo perduto)	<p>Si riconosce un <u>contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo</u> (con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019) <u>e di reddito agrario</u> (conseguente all'esercizio di attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, alle attività dirette alla produzione di vegetali nonché alle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,</p>



commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali), con esclusione, in ogni caso, dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data del presentazione dell'istanza.

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.**

Il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

L'ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- a) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta 2019;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000,00 euro e fino ad 1.000.000 di euro nel periodo d'imposta 2019;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000,00 euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai beneficiari, per un importo non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, **i soggetti interessati presentano una istanza all'Agenzia delle Entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma in esame.

L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>Il contributo è corrisposto mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</u></p> <p>Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria anche ai fini dell'eventuale atto di recupero che sarà emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.</p>
Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)	<p><u>Alle misure previste dall'articolo in esame, la cui efficacia è comunque subordinata, ai all'autorizzazione della Commissione europea, hanno accesso le S.p.A., le S.A.p.A., le S.R.L., anche semplificate, e le <u>Società Cooperative</u>, aventi sede legale e amministrativa in Italia, che:</u></p> <p>a) <u>presentino un ammontare di ricavi nel periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro nel caso della misura "Fondo Patrimonio PMI", e fino a 50 milioni di euro;</u></p> <p>b) <u>abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;</u></p> <p>c) <u>abbiano deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (per l'accesso alla misura "Fondo Patrimonio PMI" l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro).</u></p> <p>Ai conferimenti in denaro - non eccedenti 2 milioni di euro - effettuati per l'aumento del capitale sociale di cui alla lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20%.</p> <p><u>La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.</u></p> <p>Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Alle società che soddisfano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo in esame è riconosciuto:

1) a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale di cui alla lettera c), e comunque nel limite complessivo lordo di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

[le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto; la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo cdi restituire l'importo, unitamente agli interessi legali];

i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 30 dal 19 maggio 2020;

2) la possibilità di accedere al "Fondo Patrimonio PMI" gestito da INVITALIA e finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui alla lettera c) e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi;

Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga al limite del doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (art. 2412, co. 1, c.c.) e sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione.

La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione; gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva.

Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli dei soci a favore della società].

La società emittente gli Strumenti finanziari assume l'impegno di:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.</p> <p>Le caratteristiche, le condizioni e le modalità del finanziamento e degli Strumenti finanziari, saranno definite <u>con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze</u>.</p>
Art. 27 (Patrimonio destinato)	<p>Si autorizza Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. CDP S.p.A. a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio".</p> <p>Gli <u>interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto S.p.A.</u>, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, <u>comprese quelle costituite in forma di Società Cooperativa</u> che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) hanno sede legale in Italia;b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;c) <u>presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.</u> <p>I requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato saranno definiti <u>con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze</u>.</p>
Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione - con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 - <u>è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</u></p> <p>In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, <u>il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.</u></p> <p>In entrambi i casi il credito d'imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei</p>



	<p>corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta 2019.</p> <p>Il credito d'imposta è commisurato all'importo <u>VERSATO nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.</u></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni ma <u>non è cumulabile con il credito d'imposta relativo ai canoni del mese di marzo 2020 di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (art. 65 del D.L. 18/2020 - Cura Italia), in relazione alle medesime spese sostenute.</u></p>
Art. 29 (Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)	Si dispone l'incremento del "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui all'art. 11 della Legge 431/1998.
Art. 30 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)	Per i mesi di <u>maggio, giugno e luglio 2020</u> , si demanda all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di disporre, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici , con riferimento alle voci della bolletta identificate come " <i>trasporto e gestione del contatore</i> " e " <i>oneri generali di sistema</i> ", nel limite massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 31 (Rifinanziamento fondi)	Si dispone il rifinanziamento dei Fondi "Garanzia SACE", "Garanzia PMI", "Garanzia ISMEA" e "Garanzia mutui prima casa".
Art. 33 (Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato)	<p>In analogia con quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 23/2020 per i contratti bancari, si introducono modalità semplificate di conclusione, <u>mediante posta elettronica non certificata</u>, dei contratti aventi ad oggetto <u>la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi.</u></p> <p>La norma ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti conclusi tra il 19 maggio 2020 e il 31 luglio 2020.</p> <p>Fino al 31 luglio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.</p> <p>Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente su supporto durevole.</p> <p>La copia del contratto e la documentazione informativa prescritta devono, in ogni caso, essere consegnate all'investitore alla prima occasione utile successiva allo stato di emergenza.</p>
Art. 38 (Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative)	La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell'ambito della misura "Smart&Start Italia" istituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

settembre 2014 e oggetto di recente revisione con Decreto del 30 agosto 2019.

L'obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (comma 1) destinata al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, dall'altro, ampliando la capacità di azione (comma 2).

Con riferimento al secondo profilo di intervento, è prevista l'attivazione di una nuova linea di intervento (a fondo perduto) finalizzata all'acquisizione, da parte delle start up innovative, di servizi prestati da incubatori, acceleratori, università, innovation hub, ecc..

La concessione dei predetti contributi sarà disciplinata con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dal 19 maggio 2020.

Per le medesime finalità si incrementa (comma 3) la dotazione del "Fondo di sostegno al venture capital" (art. 1, co. 209, Legge 145/2018) finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi nonché ulteriori processi di investimento mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative.

Le modalità di attuazione dell'agevolazione saranno individuate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 60 giorni dal 19 maggio 2020.

Il comma 5 proroga di 12 mesi il termine di permanenza nella Sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative.

Il comma 7 aggiunge un nuovo articolo (29-bis) al D.L. 179/2012 al fine di riconoscere, in alternativa a quanto previsto dall'art. 29, una detrazione del 50% dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

Il comma 8 aggiunge un nuovo comma (9-bis) all'art. 4 del D.L. 3/2015 al fine di riconoscere la medesima detrazione alle persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative.



	<p>Le modalità di attuazione delle detrazioni saranno individuate <u>con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dal 19 maggio 2020.</u></p> <p>Il comma 11 estende la misura “Smart&Start” (che prevede un trattamento privilegiato riservato alle startup localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone del territorio del cratere sismico aquilano) <u>al territorio del cratere sismico del “Centro Italia”</u> cioè il territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016).</p> <p>Al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, con il comma 12 si prevede l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico del <u>Fondo per l’intrattenimento digitale denominato “First Playable Fund”,</u> finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames destinati alla distribuzione commerciale, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di <u>contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.</u></p> <p>Le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca saranno definite <u>con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dal 19 maggio 2020.</u></p>
<p>Art. 43 (Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa)</p>	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico il <u>“Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”.</u></p> <p>Il Fondo è finalizzato al <u>salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del D.lgs. 30/2005) e delle società di capitali, con non meno di 250 dipendenti, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.</u></p> <p>L’attuazione della norma è demandata ad <u>un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.</u></p>
<p>Art. 44 (Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km)</p>	<p>Si dispone l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo di cui all’art. 1, co. 1041, della Legge 145/2020 destinato alla <u>concessione di contributi per l’acquisto, con o senza rottamazione, di veicoli meno inquinanti.</u></p>
<p>Art. 50 (Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento)</p>	<p>Si proroga <u>dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di consegna dei beni strumentali nuovi acquistati dai titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni ai fini della maggiorazione del costo di acquisizione del 30% a valere sull’ammortamento (art. 1, D.L. 34/2019).</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti	
Art. 53 (Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)	Si prevede che, la regola generale sugli aiuti di Stato (che non consente alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea di beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero con l'eccezione degli indennizzi dei danni derivanti da calamità naturale) <u>non trovi applicazione nel caso in cui le medesime imprese accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.</u>
Art. 54 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)	Si consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di <u>adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa (fino 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli)</u> al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. <u>L'aiuto potrà essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.</u>
Art. 55 (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese)	Si consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di <u>adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di garanzia della durata massima di 6 anni sia su prestiti per gli investimenti sia su prestiti per il capitale di esercizio, tanto in modo diretto quanto attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.</u>
Art. 56 (Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese)	Si consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di <u>adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di tassi di interesse agevolati in relazione a prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio, concessi in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.</u> I contratti di finanziamento devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e limitato ad un massimo di 6 anni.
Art. 58 (Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling)	Si consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di <u>adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, a favore di investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, di medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, relativi prodotti intermedi, principi attivi</u>



	<p>farmaceutici e materie prime, <u>dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici)</u> e materie prime necessarie, <u>disinfettanti e relativi prodotti intermedi e materie prime chimiche necessarie per la loro produzione, strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.</u></p>
<p>Art. 59 (Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19)</p>	<p>Si consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di <u>adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</u>, a favore di investimenti per la <u>produzione di medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, relativi prodotti intermedi, principi attivi farmaceutici e materie prime, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e materie prime necessarie, disinfettanti e relativi prodotti intermedi e materie prime chimiche necessarie per la loro produzione.</u></p>
<p>Art. 60 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19)</p>	<p>Si consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, <u>sotto forma di sovvenzioni, fino a 12 mesi, alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, per il pagamento dei salari (comprese le quote contributive e assistenziali) dei dipendenti e dei collaboratori autonomi</u>, che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale interessato continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.</p> <p>L'imputabilità della sovvenzione può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.</p> <p>La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non potrà superare <u>l'80 % della retribuzione mensile lorda del personale interessato</u> (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).</p> <p>La sovvenzione per il pagamento dei salari potrà essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato.</p> <p><u>Gli aiuti di cui al presente articolo non potranno in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs. 148/2015 ed agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.</u></p>
<p>Art. 61 (Disposizioni comuni)</p>	<p><u>Gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 potranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020</u> ma non alle imprese già "in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria e non dovranno superare le soglie massime per beneficiario previste per ciascuna misura, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>La concessione degli aiuti di cui al comma 1 è subordinata all'adozione della <u>decisione di compatibilità della Commissione europea.</u></p> <p>Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>provvede, entro 7 giorni dal 19 maggio 2020 a notificare gli artt. da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione Europea.</u></p> <p>Agli aiuti concessi ai sensi degli artt. da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all'art. 53 in materia di deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati.</p>
Art. 65 (Esonero temporaneo contributi ANAC)	<p>Si dispone <u>l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo relativo al funzionamento dell'ANAC (art. 1, co. 65, Legge 266/2005) relativo a tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.</u></p>

TITOLO III	
MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI	
Capo I	
Modifiche al D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27	
Art. 66 (Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)	<p>Si modifica il comma 1 dell'art. 16 del D.L. 18/2020, specificando che <u>le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere le distanze interpersonali.</u></p>
Art. 67 (Incremento Fondo Terzo Settore)	<p>Si incrementa, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro la dotazione finanziaria della prima sezione del "Fondo Terzo Settore" (art. 72, D.lgs. 117/2017) al fine di sostenere le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID.</p>
Art. 68 (Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)	<p>In particolare:</p> <p>si sostituisce il comma 1 dell'art. 19 del D.L. 18/2020 con il seguente</p> <p><i><u>"1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.</u></i></p>



Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.”;

si modifica il comma 2 nel seguente modo

“2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del ~~quarto~~ mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti

“2-bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione”.

“2-ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2-bis”;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente

“3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31

	<p><u>ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.</u></p> <p><i>Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.</i></p> <p><i>La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.</i></p> <p><i>Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.</i></p> <p><u>Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22”;</u></p> <p>dopo il comma 3 è aggiunto, in particolare, il seguente</p> <p><i>“6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”;</i></p> <p><i>“8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.</i></p>
<p>Art. 69 (Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)</p>	<p>In particolare, si modifica il comma 1 dell'art. 20 del D.L. 18/2020 nel seguente modo:</p> <p><i>“1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per <u>una durata massima di nove settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso.</u></i></p> <p><i>È altresì riconosciuto <u>un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter”.</u></i></p>
<p>Art. 70 (Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)</p>	<p>In particolare:</p> <p>si modifica il comma 1 dell'art. 22 del D.L. 18/2020 nel seguente modo</p>



“1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti ~~ne' per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19~~”;

dopo il comma 5-ter, si inserisce il seguente

“5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.”;

	<p>si aggiunge al comma 6 il seguente periodo:</p> <p><i><u>“Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale”.</u></i></p> <p>dopo il comma 6 si inserisce il seguente:</p> <p><i><u>“6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”.</u></i></p>
<p>Art. 71 (Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale)</p>	<p>Al <u>D.L. 18/2020</u> si aggiungono gli artt. 22-ter, 22-quater e 22, quinquies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per disporre l'istituzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un apposito capitolo di bilancio per l'anno 2020 volto a garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative; - per prevedere la concessione dei <u>trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, direttamente dall'INPS a domanda del datore di lavoro, anche in forma di anticipazione di pagamento del trattamento.</u> <p>[la domanda di concessione del trattamento potrà essere trasmessa, con le modalità indicate dall'INPS, decorsi 30 giorni dal 19 maggio 2020 alla sede INSP territorialmente competente. Decorsi i predetti 30 giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa]</p> <ul style="list-style-type: none"> - per assoggettare, alla procedura di cui al punto precedente, <u>le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli artt. da 19 a 21 del D.L. 18/2020 presentate a decorrere dal 30° giorno successivo al 19 maggio 2020.</u>
<p>Art. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)</p>	<p>In particolare, si modifica l'art. 23 del D.L. 18/2020 n. 18 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>portare a 30 giorni il periodo di congedo per i dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% e la contribuzione figurativa) ed estendere il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020;</u> - <u>estendere a tutti i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 (e non più con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni) il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla</u>



	<p><u>conservazione del posto di lavoro</u>, sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore;</p> <p>- <u>per aumentare a 1200 euro il limite massimo complessivo del Bonus "baby sitting"</u>;</p> <p>- <u>per consentire l'utilizzo, in via alternativa, del Bonus "baby sitting" direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia</u> (la misura non è compatibile con la fruizione del Bonus "Asilo nido" ex art. 1, co. 355, Legge 232/2016);</p> <p>- <u>per aumentare a 2000 euro il limite massimo complessivo del Bonus "baby sitting" per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età</u> (in alternativa al concedo retribuito) in favore dei <u>lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico</u>.</p>
<p>Art. 73 (Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)</p>	<p>Si modifica il comma 1 dell'art. 24 del D.L. 18/2020 <u>per incrementare il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020</u>.</p>
<p>Art. 74 (Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)</p>	<p>Si modifica, in particolare, il comma 2 dell'art. 26 del D.L. 18/2020 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, <u>spostando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico</u>, sempre che ciò sia prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.</p>
<p>Art. 75 (Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)</p>	<p>Si integra l'art. 31 del D.L. 18/2020 al fine di prevedere <u>la cumulabilità delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 con l'assegno ordinario di invalidità</u> (Legge 222/1984).</p>
<p>Art. 77 (Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)</p>	<p>Si modifica l'art. 43 del D.L. 18/2020 <u>per estendere agli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. 117/2020 l'accesso al Bando INVITALIA "Impresa Sicura"</u>.</p> <p>All'incremento della dotazione finanziaria del Bando - già esaurita alla data del 19 maggio 2020 - verrebbero destinate le risorse INAIL di cui alla misura di sostegno contemplata dal successivo art. 95.</p>
<p>Art. 78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)</p>	<p>Si incrementa la dotazione finanziaria del "<u>Fondo per il reddito di ultima istanza</u>" al fine del <u>riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria</u>, con la precisazione che, ai fini del riconoscimento dell'indennità, i soggetti beneficiari della prestazione, <u>alla data di</u></p>



	<p><u>presentazione della domanda, non devono trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:</u></p> <p>a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;</p> <p>b) titolari di pensione.</p> <p>Si dispone, di conseguenza, <u>l'abrogazione dell'art. 34 del D.L. 23/2020 (Divieto di cumulo pensioni e redditi).</u></p>
<p>Art. 80 (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)</p>	<p>Si modifica l'art. 46 del D.L. 18/2020 portando a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.</p> <p>Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal <u>23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020</u> abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, <u>di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli artt. da 19 a 22 del medesimo decreto con decorrenza dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.</u></p> <p>In tal caso, il rapporto di lavoro si intende <u>ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</u></p>
<p>Art. 81 (Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)</p>	<p>Si modifica il comma 2 dell'art. 103 del D.L. 18/2020 nel seguente modo:</p> <p><i>"2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione del documento unico di regolarità contributiva, che conserva validità sino al 15 giugno 2020. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".</i></p>

<p style="text-align: center;">Capo II Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali</p>	
<p>Art. 82 (Reddito di emergenza)</p>	<p>Si <u>riconosce</u>, alle condizioni stabilite ai commi 2 e 3, <u>un sostegno al reddito straordinario (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica.</u></p> <p>Il REM è incompatibile:</p> <p>- con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito il "Bonus 600 euro" (artt. 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020),</p>



	<p>ovvero del “Reddito di ultima istanza” (art. 44 del medesimo D.L.), ovvero di una delle indennità di cui agli artt. 84 e 85 del presente decreto-legge;</p> <p>- con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), titolari di un rapporto di lavoro dipendente (con retribuzione lorda superiore ad un determinato importo) percettori di reddito di cittadinanza.</p> <p><u>Non hanno diritto al REM i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.</u></p> <p><u>Il REM è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda apposito, da presentare secondo le modalità stabilite dall’Istituto.</u></p>
<p>Art. 83 (Sorveglianza sanitaria)</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dall’art. 41 del D.lgs. 81/2008, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino al 31 luglio 2020, si fa obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.</p> <p><u>Per i datori di lavoro per i quali non è fatto obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria - ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale - la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.</u></p> <p><u>L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi della presente disposizione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.</u></p>
<p>Art. 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19)</p>	<p>La disposizione in esame riconosce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una ulteriore indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020, ai liberi professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa già beneficiari, per il mese di marzo 2020, dell’indennità di cui all’art. 27 del D.L. 18/2020; - una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro, ai liberi professionisti titolari di Partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, <u>che comprovino di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (secondo il principio di cassa);</u>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

- una **indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro**, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020;
- una **ulteriore indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020**, ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago già beneficiari, per il mese di marzo 2020, dell'indennità di cui all'art. 28 del D.L. 18/2020;
- una **ulteriore indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020**, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari, per il mese di marzo 2020, dell'indennità di cui all'art. 29 del D.L. 18/2020;
- una **indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020**, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020;
- una **indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro**, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020;
- una **indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro**, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020;
- una **ulteriore indennità di 500 euro per il mese di aprile 2020**, ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari, per il mese di marzo 2020, dell'indennità di cui all'art. 30 del D.L. 18/2020;
- una **indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020**
 - ✓ ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;



- ✓ ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- ✓ ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, purché - per tali contratti - siano già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno 1 contributo mensile;
- ✓ agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

[Questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere: titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, o titolari di pensione]

- una **indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020**, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;

[Questi soggetti, alla data del 19 maggio 2020, non devono essere: titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione]

- una **indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020**, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro;

Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa previsto.

[A tutti i lavoratori di cui al presente articolo appartenenti a nuclei familiari già percettori del "Reddito di cittadinanza", per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui al presente articolo non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità].

Decorsi 15 giorni dal 19 maggio 2020 si decade dalla possibilità di richiedere il "Bonus 600 euro" di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 relativo al mese di marzo 2020.



Art. 85 (Indennità per i lavoratori domestici)	<p>Si riconosce un'indennità, <u>per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali</u>, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.</p> <p>L'indennità è erogata dall'INPS in unica soluzione, <u>previa domanda</u>, nei limiti di spesa previsti.</p> <p>Detta indennità non è cumulabile con altre indennità riconosciute da COVID-19 ("Bonus 600 euro"; "Reddito di ultima istanza"; "Nuova indennità di cui all'art. 84") e non spetta ai percettori del "Reddito di emergenza" (REM) o ai percettori del "Reddito di cittadinanza" a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza) nonché ai soggetti interessati dalle procedure di "emersione" di cui all'art. 103 del presente decreto legge.</p> <p>Essa non spetta altresì ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.</p>
Art. 86 (Divieto di cumulo tra indennità)	<p>Le indennità di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 del presente decreto <u>non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il "Reddito di ultima istanza"</u> di cui all'art. 44 del D.L. 18/2020 ma sono <u>cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità</u> (Legge 222/1984).</p>
Art. 88 (Fondo Nuovo Competenze)	<p>Si prevede, a livello aziendale o territoriale, la realizzazione di specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.</p> <p><u>Gli oneri relativi alle ore di formazione</u>, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, <u>sono poste a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze"</u>, costituito presso l'ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro).</p> <p>I criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse a disposizione saranno individuati <u>con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro 60 giorni dal 19 maggio 2020.</u></p>
Art. 90 (Lavoro agile)	<p>Si riconosce, fino al 31 luglio 2020, <u>ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14</u> (sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore), <u>il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali</u>, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli da <u>18 a 23 della Legge 81/2017</u> e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>La prestazione lavorativa in lavoro agile <u>può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.</u></p>



	<p>Per l'intero periodo di lavoro agile, <u>i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito del Ministero.</u></p> <p><u>Limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.</u></p> <p><u>Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della Legge 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell'INAIL.</u></p>
<p>Art. 92 (Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL)</p>	<p>Si dispone <u>la proroga di ulteriori 2 mesi dal giorno di scadenza delle prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) e delle Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, a condizione che il percettore non sia beneficiario del "Bonus 660 euro" (artt. 27, 28, 29, 30, 38, D.L. 18/2020), del "Reddito di ultima istanza" (art. 44 del medesimo D.L.), ovvero di una delle indennità di cui agli artt. 84, 85 e 98 del presente decreto legge.</u></p> <p>L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.</p>
<p>Art. 93 (Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)</p>	<p>Si consente, in via eccezionale, <u>di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, co. 1, del D.lgs. 81/2015.</u></p>
<p>Art. 94 (Promozione del lavoro agricolo)</p>	<p>Si consente <u>ai percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di "Reddito di cittadinanza", la facoltà di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020.</u></p>
<p>Art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)</p>	<p>Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni recate dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, <u>si affida all'INAIL la promozione di interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali (iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane), alle imprese agricole (iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese), alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali (iscritte al Registro delle imprese), che hanno introdotto nei luoghi di lavoro - successivamente al 17 marzo 2020 - interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:</u></p> <p>a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;</p>



	<p>b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;</p> <p>c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;</p> <p>d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;</p> <p>e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.</p> <p><u>Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.</u></p> <p><u>L'importo massimo concedibile è pari: ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti; ad euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti; euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.</u></p> <p><u>Conseguentemente, si dispone la REVOCA del bando di finanziamento ISI 2019 (G.U. n. 297 del 19 dicembre 2019) e il trasferimento delle relative risorse dall'INAIL a INVITALIA S.p.A.</u></p>
<p>Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro)</p>	<p>Ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, è riconosciuta <u>la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri (comma 1).</u></p> <p>Ai predetti fini, <u>i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza (prevista per i soggiorni di breve durata degli stranieri per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio) resa ai sensi della Legge 68/2007.</u></p> <p>In entrambi i casi, <u>i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.</u></p> <p>Per le medesime finalità, <u>i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza (comma 2).</u></p> <p>A tal fine, i predetti cittadini <u>devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima</u></p>



data, e devono aver svolto attività di lavoro nei settori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (comma 3), antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata da idonea documentazione che sarà individuata con Decreto interministeriale da adottarsi entro 10 giorni dal 19 maggio 2020.

Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei predetti settori, **il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

L'istanza di cui ai commi 1 e 2 è presentata, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con il medesimo Decreto interministeriale di cui in precedenza, presso:

- a) l'INPS (per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea);
- b) lo Sportello Unico per l'immigrazione (per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1);
- c) la Questura (per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2).

Con il medesimo Decreto interministeriale sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento.

Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 **la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.**

Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal predetto Decreto interministeriale, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione di cui al comma 1, ovvero di 130 euro, per la procedura di cui al comma 2, al netto dei costi di trasmissione della domanda che restano comunque a carico dell'interessato.

E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



Costituisce causa di INAMMISSIBILITA' delle istanze di cui ai commi 1 e 2, **limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro**, la condanna del datore di lavoro negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta dell'imputato o del PM (ex art. 444 c.p.p.), per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 c.p.);
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- c) aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, co. 12, D.lgs. 286/1998).

Costituisce altresì causa di RIGETTO delle istanze di cui ai commi 1 e 2, **limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro**, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

NON SONO AMMESSI alle procedure previste dai commi 1 e 2 i cittadini stranieri:

- a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
- b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta dell'imputato o del PM (ex art. 444 c.p.p.), per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p. (che determinano l'arresto obbligatorio in flagranza) o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto



accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone (nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta dell'imputato o del PM, per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p. (che determinano l'arresto facoltativo in flagranza).

Fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, SONO SOSPESI i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti relativi alle immigrazioni clandestine (art. 12, D.lgs. 286/1998).

NON SONO in ogni caso SOSPESI i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù(art. 600 c.p.);

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

La sospensione dei procedimenti penali e amministrativi cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti presso lo Sportello unico per l'immigrazione ai sensi del comma 15.

Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento di cui ai commi 1 e 2 derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

Nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare degli istanti di cui al comma 2 le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 22, co. 1, del D.lgs. 151/2015, sono raddoppiate così come sono raddoppiate le pene detentive e pecuniarie previste dall'art. 603-bis c.p..

Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità delle dichiarazioni di cui al comma 1 e acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente



Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (comma 15).

L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori sopra richiamati e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta.

All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività richiamati in precedenza, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

E' consentito all'istante altresì, di iscriversi al registro attestante lo stato di disoccupazione (di cui all'art.19 del D.lgs. 150/2015) esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore.

Gli adempimenti di cui al comma 2, potranno essere espletati per il tramite concessionari di pubblici servizi (es. Poste Italiane); il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il citato Decreto interministeriale di natura non regolamentare, nella misura massima di 30 euro.

Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi in cui si trovi in una delle condizioni che non li rendono ammissibili alle procedure previste dai commi 1 e 2 (Ved. comma 10).

Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11, lettera a).

Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione all'INPS comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a).

Nei casi di cui al comma 2, **l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'art. 1344 c.c. e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.</p> <p>Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, <u>le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni</u>, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, <u>adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato.</u></p> <p>Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25-quater del D.L. n.119/2018, si avvale del supporto operativo del Dipartimento per la protezione civile e della Croce Rossa Italiana.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato più grave, <u>chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/200.</u></p> <p><u>Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti</u>, si applica la pena della reclusione da 1 a 6 anni.</p>
--	--

TITOLO IV	
DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA	
Art. 104 (Assistenza e servizi per la disabilità)	<p>Il comma 1 dispone <u>un incremento del "Fondo per le non autosufficienze"</u> (art. 1, co. 1264, Legge 296/2006), al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura.</p> <p>Il comma 2 dispone <u>un incremento del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"</u> (art. 3, co. 1, Legge 112/2016) al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.</p> <p>Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, un <u>"Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità"</u>, comunque siano denominate a livello regionale, a carattere</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, <u>attraverso cui gli enti gestori di tali strutture possono richiedere un'indennità volta a favorire l'adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.</u></p> <p>Sul punto si evidenzia che il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, autorizza la riapertura di tali strutture <u>a condizione che vengano assicurati specifici protocolli concernenti il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.</u></p> <p>I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità agli enti gestori delle predette strutture semiresidenziali <u>saranno definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro 40 giorni dal 19 maggio 2020.</u></p>
Art. 105 (Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)	<p>La disposizione in esame prevede, per l'anno 2020, l'integrazione del "Fondo per le politiche della famiglia" (art. 19, co. 1, D.L. 223/2006), affinché siano <u>erogate ai Comuni risorse per il potenziamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di iniziative volte ad introdurre:</u></p> <p>a) interventi per il <u>potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;</u></p> <p>b) progetti volti a contrastare la <u>povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori;</u></p> <p>Le modalità di ripartizione del suddetto fondo saranno stabilite con <u>Decreto del Ministro con delega per le Politiche Familiari</u>, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.</p>

TITOLO V	
ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI	
Art. 109 (Servizi delle pubbliche amministrazioni)	<p>Si sostituisce l'art. 48 del D.L. 18/2020 con il seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)</p> <p><i>1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, <u>le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del</u></i></p>



personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità".

Si modifica, infine, il primo periodo del comma 4-bis, dell'art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli) del D.L. 18/2020 eliminando le parole "e di trasporto scolastico".





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 115 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)	Si dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un Fondo di 12 milioni di euro per assicurare la liquidità sia per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, delle Regioni e delle Province autonome diversi da quelli finanziari e sanitari sia per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 116 (Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome)	<p>Si consente, in caso di carenza di liquidità, agli enti locali, alle Regioni e alle Province autonome che impossibilitati a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, di chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.</p> <p>La richiesta di anticipazione di liquidità è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione che potrà essere concessa, entro il 24 luglio 2020, a valere sulla Sezione dedicata del Fondo di cui all'art. 124.</p> <p>Le anticipazioni in questione non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti e consentono di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento.</p> <p>L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.</p>

TITOLO VI MISURE FISCALI

Art. 119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)	<p>Il comma 1 prevede una <u>detrazione fiscale pari al 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente relativamente a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021</u> da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:</p> <p>a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione (la detrazione è calcolata su un ammontare</p>
--	---





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

complessivo delle spese fino a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito);

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito).

La medesima aliquota di detrazione spetta anche con riferimento a tutti gli altri interventi indicati nell'art. 14 del D.L. 63/2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 1.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, tutti gli interventi dovranno rispettare i requisiti minimi previsti da appositi Decreti del Ministro dello sviluppo economico e, nel loro complesso, devono assicurare, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il comma 4 prevede una detrazione fiscale pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Per tali investimenti, in caso di cessione del corrispondente credito ad una impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi, spetta una ulteriore detrazione del 90% sul premio.

I commi 5 e 6 estendono la detrazione fiscale del 110 % anche agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo integrati effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sempre che i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 (la detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di: euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico; di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema).

La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.



	<p><u>Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, il comma 9 riconosce, parimenti, la detrazione fiscale nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo), sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1.</u></p> <p>Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano ai condomini, alle persone fisiche, <u>al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni</u>, agli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società, nonché alle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.</p> <p>Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.</p> <p><u>Agli interventi previsti si applicano le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto dell'importo corrispondente alla detrazione di cui al successivo art. 121.</u></p> <p>Tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo rientrano anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e dei visti di conformità.</p>
Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato "1 - Art. 120" al presente decreto-legge), nonché alle Associazioni, alle Fondazioni e agli altri Enti privati, compresi gli Enti del Terzo del settore, si riconosce <u>un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative (quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa) e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.</u></p> <p><u>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, secondo modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del presente decreto legge.</u></p> <p>Ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto potranno essere individuati con uno o più Decreti del Ministro dello sviluppo economico.</p>



Art. 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile)	<p>Si introduce in via sperimentale - <u>per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 - la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali</u> (per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro di facciate di edifici esistenti, anche di sola pulitura o tinteggiatura, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici richiamate), <u>di optare, alternativamente:</u></p> <p>a) <u>per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;</u></p> <p>b) <u>per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.</u></p> <p>Le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, <u>saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dal 19 maggio 2020.</u></p>
Art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)	<p>Fino al 31 dicembre 2021, <u>si riconosce ai soggetti aventi diritto al credito d'imposta per:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- <u>il canone di affitto di botteghe e negozi</u> (art. 65, D.L. 18/2020);- <u>per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo</u> (art. 28 del presente decreto legge);- <u>per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</u> (art. 120 del presente decreto legge);- <u>per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione</u> (art. 125 del presente decreto legge); <p><u>la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari che potranno a loro volta utilizzarlo anche in compensazione.</u></p> <p>Le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, <u>saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</u></p>
Art. 123 (Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)	<p>Con la norma in esame si dispone <u>la definitiva soppressione delle c.d. "clausole di salvaguardia"</u> che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prevedevano automatiche variazioni in aumento dell'IVA e in materia di accise su benzina, su benzina senza piombo e sul gasolio per autotrazione.</p>



<p>Art. 124 (Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)</p>	<p>Il comma 1 della disposizione in esame, <u>mediante l'inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972, di ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrici anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, prevede che alle relative cessioni, si applichi l'aliquota IVA del 5%.</u></p> <p>Il comma 2, <u>accorda in via transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.</u></p>
<p>Art. 125 (Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione)</p>	<p>Si riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, <u>un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</u></p> <p>Il credito d'imposta spetta <u>fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario</u>, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;d) l'acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;



	<p>e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</p> <p>Il credito é utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte e del valore della produzione ai fini IRAP.</p> <p>I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti <u>con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</u></p> <p>Si dispone, conseguentemente, l'abrogazione dell'art. 64 del D.L. 18/2020 e dell'art. 30 del D.L. 23/2020.</p>
<p>Art. 126 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)</p>	<p>Si dispone innanzitutto <u>la proroga del termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 ai sensi dell'art. 18 del D.L. 23/2020, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</u></p> <p>Si dispone che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, <u>in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</u></p> <p>Si prevede, poi, in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019 e per i quali (ex art. 19, D.L. 23/2020) è stato disposto il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 da parte del sostituto d'imposta, <u>la possibilità di versare le ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo di 5 rate dal mese di luglio 2020).</u></p>
<p>Art. 127 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)</p>	<p>Si integra, in particolare, il contenuto dell'art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) <u>del D.L. 18/2020 con la sostituzione del seguente comma:</u></p> <p><i><u>"4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</u></i></p>



	<p><i>Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020."</i></p> <p>Si integra il contenuto dell'art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) del D.L. 18/2020 con la sostituzione del seguente comma:</p> <p><i>"5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."</i></p>
<p>Art. 128 (Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21)</p>	<p>Si stabilisce che il "Bonus 80 euro" (art. 13, co. 1-bis, TUIR) e il <u>trattamento integrativo di cui all'art. 1, D.L. 3/2020</u>, spettanti ai lavoratori dipendenti e assimilati, in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive disposizioni, <u>sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</u></p> <p>In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. 18/2020 assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19.</p> <p>Il comma 2 prevede inoltre che il sostituto d'imposta eroghi al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di "Bonus 80 euro" nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli articoli da 19 a 22 del D.L. 18/ 2020, a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.</p>
<p>Art. 133 (Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)</p>	<p>Modificando i commi 652 e 676 dell'art. 1 della Legge 160/2019, si <u>differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni introduttive della "Plastic Tax" e della "Sugar Tax".</u></p>
<p>Art. 140 (Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)</p>	<p>Si dispone - per il primo semestre di vigenza dell'obbligo decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti- <u>la non applicazione delle sanzioni previste, in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.</u></p>
<p>Art. 141 (Lotteria dei corrispettivi)</p>	<p><u>Si differisce, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine di avvio della c.d. "lotteria degli scontrini".</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 142 (Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agencia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA)	Modificando il comma 1 dell'art. 4 del D.lgs. 127/2015, si <u>differisce l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agencia delle Entrate a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.</u>
Art. 143 (Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)	Si proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni (art. 12-novies, D.L. 34/2019) introduttive della procedura di integrazione da parte dell'Agencia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.
Art. 144 (Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)	<p>La disposizione in esame <u>rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020</u>, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni reddituali (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972), nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.</p> <p>La norma <u>prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020.</u></p> <p>I versamenti di cui sopra <u>potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</u></p>
Art. 145 (Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)	Al fine di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, nell'anno 2020, <u>si consente di effettuare</u> , nei confronti di tutti i contribuenti, <u>i rimborsi dei crediti d'imposta senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo</u> (art. 28-ter, D.P.R. 602/1973).
Art. 146 (Indennità requisizione strutture alberghiere)	Si dispone la modifica del comma 8 dell'art. 6 del D.L. 18/2020 senza alterarne il contenuto sostanziale ma solo l'aspetto procedurale relativo al calcolo e alla liquidazione dell'indennità spettante ai proprietari di strutture alberghiere o immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità a seguito della eventuale requisizione in uso finalizzate ad ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.
Art. 147 (Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)	Si dispone, per l'anno 2020, <u>l'innalzamento da 700 mila euro a 1 milione di euro del limite annuo dei crediti compensabili attraverso l'istituto della compensazione, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.</u>
Art. 148 (Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA)	<p>Gli ISA (previsti dall'art. 9-bis del D.L. 50/2017) hanno sostituito, dal periodo d'imposta 2018, i precedenti studi di settore e i relativi parametri.</p> <p>L'approvazione dei 175 ISA applicati a partire dal periodo d'imposta 2018 è avvenuta con la pubblicazione dei Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo e del 28 dicembre 2018.</p> <p>La norma in esame, <u>per i periodi d'imposta 2020 e 2021, prevede un intervento che ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria in atto, anche</u></p>



	<p><u>attraverso l'individuazione di ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale nonché di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA, evitando comunque l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi ovvero valorizzando al massimo le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica.</u></p> <p>Considerate, al contempo, le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, si stabilisce che - nella definizione delle strategie di controllo per il periodo d'imposta 2018 - l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza terranno conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019.</p> <p>Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.</p>
<p>Art. 149 (Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)</p>	<p><u>Il comma 1 dispone la proroga al 16 settembre 2020 del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'art. 15 del D.lgs. 218/1997 (riduzione ad un terzo delle sanzioni in caso di rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione relativo all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni o emessi a seguito di revoca di talune agevolazioni).</u></p> <p><u>La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti ivi indicati i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 (comma 2).</u></p> <p><u>Il comma 3 dispone la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti individuati al comma 1 e di quelli definibili ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</u></p> <p>Il comma 4 prevede che la proroga si applichi anche alle somme dovute per le rateazioni relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi previsti agli artt. 1, 2, 6 e 7 del D.L. 119/2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.</p> <p><u>Il comma 5 dispone infine che i versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.</u></p>
<p>Art. 151 (Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)</p>	<p>L'art. 67, comma 1, del D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione, fino al 31 maggio 2020, tra gli altri, dei termini previsti (ex art. 12, D.lgs. 471/1997) per la <u>notifica e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività ovvero dell'attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali emanati dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate a carico dei soggetti</u> (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state <u>contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni.</u></p> <p>Il comma 1 della norma in esame <u>differisce al 31 gennaio 2021 la fine del predetto periodo di sospensione.</u></p> <p>Il comma 2 dispone che il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, <u>dopo il 19 maggio 2020</u>, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall'art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del D.lgs. 471/1997, n. 471 (tre per l'ipotesi del comma 2- quinquies del medesimo articolo) degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni.</p>
<p>Art. 152 (Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)</p>	<p>Si dispone, nel periodo intercorrente <u>tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020</u>, la <u>sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 31 agosto 2020, dall'agente della riscossione e dai soggetti privati abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, relativamente a stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza e, allo stesso tempo, sottrae le medesime somme al vincolo di indisponibilità, consentendo al terzo pignorato, anche in presenza di assegnazione disposta da parte del giudice dell'esecuzione, di mettere le predette somme a disposizione del debitore esecutato.</u></p> <p>Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti privati abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.</p>
<p>Art. 153 (Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)</p>	<p>Si dispone, nel periodo di sospensione ricompreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la non applicazione dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, in modo che <u>il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle PP.AA. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari ad almeno a 5.000 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.</u></p>



	<p>Tale previsione produrrà effetti <u>anche nei confronti delle verifiche già effettuate dalle PP.AA. anche in data antecedente al predetto periodo - che resteranno quindi prive di ogni effetto - per le quali l'agente della riscossione non ha notificato al terzo (PP.AA.) l'ordine di pagamento previsto dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, con la conseguenza che le PP.AA. potranno procedere al pagamento delle somme dovute in favore del beneficiario debitore.</u></p>
<p>Art. 154 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)</p>	<p>La disposizione in esame introduce una serie di modifiche <u>all'art. 68 del D.L. 18/2020</u>, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.</p> <p><u>In particolare, è differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione.</u></p> <p><u>Si stabilisce, inoltre, che per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate, anziché di 5, anche non consecutive.</u></p> <p><u>Si sostituisce poi il comma 3 dell'art. 68 del DL n. 18/2020 - che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, - e si dispone, conseguentemente, che il versamento di tutte le rate, anche di quelle non pagate o pagate in misura insufficiente, di tali istituti agevolativi non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua il versamento integrale delle predette rate entro il 10 dicembre 2020.</u></p> <p><u>Viene precisato che a tale ultimo termine NON si applica la "tolleranza" di 5 giorni di cui all'art. 3, co. 14-bis, del D.L. 119/2018.</u></p> <p><u>Infine, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, si rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti [art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018], alla possibilità di chiedere l'ulteriore dilazione del pagamento dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate per non avere il richiedente provveduto al pagamento di quanto dovuto.</u></p>
<p>Art. 156 (Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019)</p>	<p><u>Si anticipa al 2020 l'erogazione del contributo del 5X1000 relativo all'anno finanziario 2019.</u></p> <p><u>Al predetto fine la disposizione accelera le procedure di erogazione del contributo, stabilendo che nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine e delle dichiarazioni integrative (art. 2, co. 7 e 8, DPR 322/1998). Conseguentemente l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti procedono alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre 2020.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>Art. 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)</p>	<p>Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, il comma 1 prevede che <u>gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza - calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67, co. 1, del D.L. 18/2020 - scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.</u></p> <p>Con la medesima finalità, il comma 2 posticipa <u>l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020</u>, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.</p> <p>Il comma 4 statuisce che, <u>per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non siano dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.</u></p> <p>Il comma 6, infine, dispone <u>che le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, sono individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</u></p> <p>La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza (contestazioni di frodi fiscali; atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato procedibile d'ufficio ovvero conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari nell'ambito dei procedimenti relativi a violazioni di norme tributarie).</p> <p>La disposizione fa salvi anche i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale all'adempimento, come nel caso della liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.</p>
<p>Art. 160 (Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)</p>	<p>Si dispone la proroga del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano (ex art. 13, co. 14-ter, D.L. 201/2011) i fabbricati iscritti <u>nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.</u></p> <p>La proroga, <u>fissata unitariamente al 31 dicembre 2021</u>, consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/1997.</p>



TITOLO VIII
MISURE DI SETTORE

Capo I
Misure per il turismo e la cultura

Art. 176 (Tax credit vacanze)	<p>Il comma 1, per il periodo d'imposta 2020, riconosce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro un credito - <u>utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020</u>, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle <u>imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed & breakfast</u> in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.</p> <p>Il comma 2 prevede che il credito sia utilizzabile da 1 solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare (300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona).</p> <p>I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni e le modalità di applicazione della misura. In particolare, quanto alle condizioni prescritte a pena di decadenza, il comma 3 prevede che:</p> <p>a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, agriturismo o bed & breakfast;</p> <p>b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;</p> <p>c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.</p> <p>Il comma 4 dispone che il credito è fruibile <u>esclusivamente nella misura dell'80%, sotto forma di sconto (d'intesa con il fornitore) sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.</u></p> <p>Il comma 5 prevede che <u>lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.</u></p> <p>Si dispone inoltre che, accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi dei commi precedenti.</p>
--------------------------------------	---



	<p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, <u>saranno definite le modalità applicative della disposizione in parola.</u></p>
<p>Art. 177 (Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)</p>	<p>Si prevede <u>l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e di immobili adibiti ad agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</u></p> <p>La stessa agevolazione è prevista per gli <u>stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali.</u></p>
<p>Art. 179 (Promozione turistica in Italia)</p>	<p>Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo si istituisce il <u>"Fondo per la promozione del turismo in Italia".</u></p> <p>Con successivo <u>Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,</u> sono individuati i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione.</p>
<p>Art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)</p>	<p>Il comma 1 <u>esonera dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, a far data dal 1° maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020.</u></p> <p>Per "imprese di pubblico esercizio" si intendono:</p> <p>a) ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie e similari;</p> <p>b) bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e similari;</p> <p>c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari e similari;</p> <p>d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.</p> <p>Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1° maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, <u>le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria (in deroga al D.P.R. 160/2010) e senza applicazione dell'imposta di bollo.</u></p>



	<p>Il comma 3 prevede inoltre che, <u>ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea</u> su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, <u>di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali alle attività esercitate, non è subordinata alle autorizzazioni</u> di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004.</p> <p>Il successivo comma 4 stabilisce che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 <u>è disapplicato il limite temporale di rimozione</u> (alla cessazione della necessità e, comunque, entro 90 giorni dall'installazione).</p>
Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)	<p>Il comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di <u>un Fondo volto a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator.</u></p> <p>Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, saranno stabilite <u>con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dal 19 maggio 2020.</u></p> <p>Il comma 2 <u>consente agli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata, di proseguire l'attività, nel rispetto degli obblighi inerenti ai relativi rapporti concessori già in atto.</u></p> <p>La disposizione in esame non si applica ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento, della revoca o della decadenza del titolo per fatto del concessionario.</p>
Art. 183 (Misure per il settore cultura)	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il <u>"Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali"</u>, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.</p> <p>Il Fondo è destinato <u>altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento</u>, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, <u>di spettacoli, fiere, congressi e mostre.</u></p> <p>Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno stabilite <u>con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</u></p> <p>Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari all'80% dell'importo riconosciuto per l'anno 2019.</p>



Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.

Decorso il primo periodo di applicazione pari a 9 settimane relativo al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19, D.L. 18/2020), gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dai CCNL, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

Con una modifica all'art. 1, co. 1, del D.L. 83/2014 si prevede l'estensione del c.d. "Art Bonus" (Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura) ai "complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti".

Si prevede, inoltre, la realizzazione, ad opera del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di un "Piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli", anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, e la possibilità di stabilire condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari di finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima.

Si modifica il comma 1 dell'art. 88 (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura) del D.L. 18/2020 per disporre che la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, ricorre dal giorno 8 marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020; conseguentemente si dispone l'abrogazione del comma 3.

Si sostituisce il comma 2 dell'art. 88 del D.L. 18/2020 con il seguente:

"2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><i>acquisto. <u>L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario</u></i>".</p>
Art. 184 (Fondo cultura)	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un "Fondo" <u>finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.</u></p> <p>Le modalità e le condizioni di funzionamento del Fondo saranno stabilite <u>con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.</u></p>
Art. 185 (Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori)	<p>Si dispone che, entro 60 giorni dal 19 maggio 2020, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, debbano depositare il bilancio finale di liquidazione, indicando, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.</p> <p>Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.</p> <p>Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.</p>

Capo II Misure per l'Editoria

Art. 186 (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)	<p>Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 98 del D.L. 18/2020, ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. 50/2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.</p> <p>Oggi, in considerazione delle mutate condizioni economiche di contesto, si introduce una modifica della suddetta disciplina <u>al fine di innalzare dal 30% al 50% l'importo massimo ammesso al credito d'imposta degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali analogiche o digitali.</u></p>
---	---





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 187 (Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)	Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea (esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi), si dispone che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, <u>diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95%, in luogo dell'80% previsto in via ordinaria.</u>
Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)	Si riconosce, alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, <u>un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.</u> L'agevolazione non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 2, co. 1 e 2, Legge 198/2016 e D.lgs. 70/2017), in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa.
Art. 189 (Bonus una tantum edicole)	Si riconosce, <u>alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo una tantum fino a 500 euro.</u> Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione dell'istanza saranno stabiliti <u>con Decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</u>
Art. 190 (Credito d'imposta per i servizi digitali)	Si riconosce, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, <u>un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.</u> Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio saranno stabiliti <u>con Decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</u>
Art. 191 (Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria)	Si propone - con la disapplicazione, per la sola annualità 2019, dell'art. 11, co. 3, secondo periodo, del D.lgs. 70/2017, <u>di concentrare la verifica della regolarità previdenziale e fiscale in coincidenza con il pagamento del saldo del contributo entro il 31 dicembre 2020 e non anche alla erogazione del primo rateo del 31 maggio 2020.</u>
Art. 193 (Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)	Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020, per i giornalisti dipendenti iscritti all'INPGI, <u>si dispone che la relativa contribuzione figurativa sia accreditata presso l'INPGI.</u>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 195 (Fondo emergenze emittenti locali)	<p>Si prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo aggiuntivo <u>per l'erogazione di un contributo straordinario in favore delle emittenti locali, dietro impegno delle emittenti radiotelesive a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.</u></p> <p>Il contributo sarà erogato <u>secondo i criteri previsti con Decreti del Ministero dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi.</u></p>
--	---

Capo III Misure per le infrastrutture e i trasporti	
Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)	<p>La norma in esame è finalizzata ad introdurre <u>misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo</u>, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali.</p> <p>In particolare, si riconosce alle Autorità di sistema portuale e per l' Autorità portuale di Gioia Tauro:</p> <ul style="list-style-type: none">- la facoltà di disporre <u>la riduzione dell'importo dei canoni concessori de beni demaniali</u> (art. 36, Codice della navigazione e artt. 16, 17 e 18, Legge 84/1994), <u>di quelli relativi alle concessioni per i servizi portuali e per la gestione di stazioni marittime e dei servizi di supporto a passeggeri, dovuti fino alla data del 31 luglio 2020</u> in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020) una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, <u>per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020</u>, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito subito (nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020) una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;- la facoltà di corrispondere, al soggetto fornitore di lavoro temporaneo portuale (art. 17, Legge 84/1994), <u>un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019</u> (cumulabile con l'indennità di mancato avviamento - IMA);- la <u>proroga di 2 anni delle autorizzazioni alla fornitura del lavoro portuale temporaneo</u> (art. 17, Legge 84/1994) attualmente in corso;- la proroga di 12 mesi delle concessioni di aree in ambito portuale, sia per il settore passeggeri e merci, sia per il settore della cantieristica navale, nonché per quelle turistico ricreative attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data del 19 maggio 2020;



	<p>- la proroga di 12 mesi delle concessioni di rimorchio attualmente in corso o scadute tra il 30 gennaio 2020 e il 19 maggio 2020;</p> <p>- un indennizzo alle società di cui all'art. 14, co. 1-quinquies della Legge 84/1994 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.</p>
Art. 210 (Disposizioni in materia di autotrasporto)	<p>Si prevede <u>l'incremento del Fondo finalizzato alla copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali</u> e si dettano disposizioni finalizzate all'eventuale <u>recupero delle somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 32 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all'Albo, per impossibilità di riversamento in favore dei beneficiari aderenti ai Consorzi, alle Cooperative o ai raggruppamenti</u> affinché siano destinate in favore delle iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione.</p>
Art. 215 (Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)	<p>Si riconosce ai soggetti, <u>pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale, possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di limitazione della circolazione</u> e previa autodichiarazione, <u>la facoltà di richiedere un ristoro al vettore.</u></p> <p>A tal fine si stabilisce che, entro 15 giorni dalla ricezione della istanza e della relativa documentazione (titolo di viaggio e autocertificazione) il vettore procede al ristoro emettendo un "voucher" da utilizzare entro 1 anno dall'emissione o, a sua scelta, prolungando la durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.</p>

Capo VI	
Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura	
Art. 222 (Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, il "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", <u>finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.</u></p> <p><u>I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno definiti, entro 20 giorni dal 19 maggio 2020 con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole.</u></p>
Art. 223 (Contenimento produzione e miglioramento della qualità)	<p>Si stanziavano risorse per l'anno 2020, da destinare alle <u>imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico</u> che intendono impegnarsi alla <u>riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna.</u></p> <p>La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non dovrà essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima,</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/2021.</p> <p><u>Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole da emanarsi entro 30 giorni dal 19 maggio 2020, saranno stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo.</u></p>
Art. 224 (Misure in favore della filiera agroalimentare)	<p>Si equipara, per l'anno 2020, la procedura semplificata - già inserita nel D.L. 18/2020 - che prevede un anticipo pari al 70%, alla procedura ordinaria di anticipo PAC - a quella prevista dall'art. 10-ter, co. 2, del D.L. 27/2019 che, allo stato, prevede un anticipo pari al 50% e si chiarisce che <u>lo strumento della anticipazione, per l'anno 2020, viene corrisposto nella misura del 70% in entrambe le fattispecie previste dalla legge.</u></p> <p>Si <u>integra e modifica il contenuto dell'art. 78</u> (Misure in favore del settore agricolo e della pesca) del <u>D.L. 18/2020</u> per:</p> <ul style="list-style-type: none">- equiparare, in caso di utilizzo agronomico, la gestione del latte, dei prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento;- demandare all'ISTAT la definizione, nel termine di 90 giorni, di una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO;- per consentire <u>la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito alle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., in forma singola o associata, destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicurando condizioni migliorative sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse con esenzione, delle operazioni di rinegoziazione, da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.</u> <p>Si integra, infine, l'art. 8 (Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo) della Legge 238/2016 per disporre, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la riduzione della resa massima di uva a ettaro (pari o inferiore a 30 tonnellate) delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP nonché per prevedere, tramite l'adozione di un Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, la individuazione delle aree vitate ove può ammettersi una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi 5 anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione.</p>
Art. 226 (Fondo emergenza alimentare)	<p>Si prevede di destinare 250 milioni a valere sul "Fondo di Rotazione" (Legge 183/1987) ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19.</p>



Capo VII Misure per l'ambiente	
Art. 227 (Sostegno alle zone economiche ambientali)	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un apposito "Fondo" <u>volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.</u></p> <p>Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo, <u>in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente.</u></p> <p>Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, <u>le imprese e gli operatori devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata.</u></p>
Art. 229 (Misure per incentivare la mobilità sostenibile)	<p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>a beneficio dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è previsto il riconoscimento un "buono mobilità" (una tantum) pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.</u>- <u>a beneficio dei residenti dei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è previsto il riconoscimento di un "buono mobilità", cumulabile con il precedente, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi 3 anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale;</u>- il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>pubblico locale e di piste ciclabili, in aggiunta o in alternativa a quelli relativi alle corsie riservate per il trasporto pubblico locale;</p> <p>- <u>l'obbligatorietà della predisposizione del piano degli spostamenti casa-lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché della nomina del responsabile della mobilità aziendale (mobility manager) da parte delle imprese (e delle pubbliche amministrazioni), con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti (al riguardo, si prevede che le modalità di redazione del piano, nonché i requisiti soggettivi, le modalità di nomina, la durata in carica e le funzioni del mobility manager saranno disciplinate con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Ambiente).</u></p>
--	--

Capo VIII Misure in materia di istruzione	
Art. 233 (Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni)	<p>Si prevede l'incremento del "Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione" (art. 12, D.lgs. 65/2017), da ripartire agli Uffici scolastici regionali, con decreto del Ministro dell'Istruzione, e si dispone:</p> <p>- in favore <u>dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali il riconoscimento di un contributo a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19;</u></p> <p>- in favore <u>delle scuole primarie e secondarie paritarie, il riconoscimento di un contributo a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai 16 anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.</u></p>

Capo XI Coesione territoriale	
Art. 243 (Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)	<p>Si dispone l'incremento, per gli anni 2020, 2021 e 2022, della dotazione finanziaria del "Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne" (art. 1, co. 65-ter, Legge 205/2017), <u>anche al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza Covid-19.</u></p>
Art. 244 (Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)	<p>Si dispone <u>la maggiorazione della misura generale del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (co. 200, art. 1, Legge 160/2019), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dal 12% al 25% per le grandi imprese, dal 12% al 35% per le medie imprese e dal 12% al 45% per le piccole imprese.</u></p>



<p>Art. 245 (Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria)</p>	<p>"Resto al Sud", strumento agevolativo a supporto della nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno e recentemente esteso alle aree del cratere sismico del Centro Italia, ha finanziato più di 5.200 iniziative imprenditoriali (con investimenti attivati per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro), in larga parte operanti proprio nei settori economici più interessati dagli effetti della crisi (52% attività turistico/culturali; 19% servizi alla persona).</p> <p>Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud" nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura, ai fruitori del suddetto incentivo è riconosciuta la possibilità di accedere <u>ad un contributo a fondo perduto</u> a copertura del loro fabbisogno di circolante, in misura pari a:</p> <p>a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;</p> <p>b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.</p> <p>Per accedere al i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:</p> <p>a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;</p> <p>b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni;</p> <p>c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario concesso.</p> <p>Il contributo è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore.</p>
<p>Art. 246 (Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno)</p>	<p>Si prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti del Terzo Settore <u>operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</u> e che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'art. 5, co. 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del D.lgs. 117/2017.</p> <p>Il contributo sarà concesso in forma di <u>sovvenzione diretta, a seguito di selezione pubblica, secondo le percentuali di copertura, le modalità e i requisiti di accesso che saranno definiti dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.</u></p> <p>Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevede <u>una riserva ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Capo XIII	
Misure di semplificazione per il periodo Emergenza COVID-19	
Art. 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19)	La disposizione mira a garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione <u>dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020</u> nonché la modifica degli artt. 71, 75, 76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 50 del D.lgs. 82/2005.

L'emergenza Covid-19 non ferma il lavoro di UE.COOP ([guarda il Video](#))

La Sede nazionale e i Coordinatori regionali, sono operativi e raggiungibili telefonicamente o via mail per continuare le attività e supportare, soprattutto in un momento così delicato, ogni cooperativa associata. Allo stesso tempo, sentiamoci tutti impegnati ad avere comportamenti responsabili e rispettosi della salute altrui, attenendoci scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità competenti. Siamo fiduciosi che, con la collaborazione di tutti e con il rispetto delle regole, ridurremo le ricadute negative che l'epidemia sta avendo sulla salute dei cittadini e sulle attività delle cooperative. Poi ripartiremo tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno.

#ripartiremotuttiinsieme #lontanimasempreviciniallecooperative

